



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SCALIA, Gianluca ROSSI, FEDELI, D’ADDA, SPILABOTTE, VALENTINI, PEZZOPANE, DI GIORGI, PAGLIARI, DEL BARBA, MASTRANGELI, CAPACCHIONE, PUPPATO, GIACOBBE, FABBRI, CIRINNÀ, SOLLO, MATTESINI, SAGGESE, CARIDI, MATURANI, MOSCARDELLI, SCAVONE, BENCINI, CALEO e Elena FERRARA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 2014

Istituzione della Rete del lavoro in agricoltura

ONOREVOLI SENATORI. - Nell'ultimo ventennio, il sistema di norme che regolava il mercato del lavoro è stato profondamente modificato, in ossequio alla convinzione diffusa che fosse necessario creare condizioni che favorissero l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro, nel rispetto di tempi, modi e condizioni imposti dall'economia moderna. Il precedente impianto normativo fondato su principi di rigidità e controllo pubblico appariva infatti sempre meno compatibile con le dinamiche di un'economia sempre più globalizzata. Già alla metà degli anni '90, la legge 24 giugno 1997, n. 196, il cosiddetto «pacchetto Treu», ha introdotto nell'ordinamento una maggiore flessibilità del lavoro, attraverso la previsione di nuove tipologie contrattuali e l'apertura ai soggetti privati, seppure limitatamente ad alcune tipologie contrattuali, della funzione tradizionalmente attribuita al servizio pubblico di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro.

La progressiva «deregolamentazione» del mercato del lavoro ha prodotto un aumento sconsiderato delle forme di precariato, rendendo il lavoro più instabile, povero e dequalificato.

L'inefficienza da parte dello Stato nello svolgimento delle funzioni di controllo e di governo del mercato del lavoro, e il non aver tenuto in debita considerazione le proposte avanzate dalle parti sociali, ha permesso la diffusione di gravi forme di sfruttamento, specialmente in settori produttivi ad elevato rischio di irregolarità, come quello dell'agricoltura.

La carenza strutturale del sistema di controlli e di vigilanza ispettiva, fortemente penalizzato dai ripetuti interventi di riduzione degli organici, blocco del *turn over*, di *spen-*

ding review e di deregolamentazione normativa, ha indebolito ulteriormente la prevenzione e la repressione del fenomeno dell'irregolarità e del sommerso.

Nel 2012 il Rapporto annuale sull'attività di vigilanza in materia di lavoro e previdenza, pubblicato dalla Direzione generale per l'attività ispettiva (Divisione I) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha evidenziato come il ricorso al lavoro sommerso o irregolare, continui a rappresentare una fortissima criticità nel nostro Paese.

Dall'analisi dei risultati dell'attività di vigilanza svolta dal personale ispettivo ministeriale emerge un'elevata percentuale di irregolarità: un'azienda su due è stata trovata inadempiente, con un incremento del 4 per cento rispetto al tasso di irregolarità pari al 50 per cento, riscontrato nell'anno 2011.

Un altro aspetto, non meno rilevante, è costituito dall'impiego di manodopera straniera. I decreti flussi per l'ingresso di lavoratori stranieri da impiegare in agricoltura stanno evidenziando che una percentuale significativa delle richieste evase dagli sportelli unici per l'immigrazione, con relativo rilascio di *nulla osta* e di visto consolare, non si trasformano in contratti di lavoro. Si tratta, anche in questo caso, di manodopera che si rende immediatamente disponibile sul mercato nero sottoponendosi a drammatiche condizioni di sfruttamento o, come hanno testimoniato le mobilitazioni di Nardò e di Rosarno, a vere e proprie forme di schiavitù.

Per queste ragioni, al fine di contrastare fenomeni distorsivi del mercato del lavoro agricolo, intollerabili per un Paese moderno e civile, è necessario sottrarre i meccanismi di incontro tra domanda e offerta di lavoro

agricolo alle sole regole del mercato, valorizzare il ruolo delle parti sociali e della pubblica amministrazione in modo da co-

struire un efficiente sistema di promozione, monitoraggio e controllo del mercato del lavoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha la finalità di contrastare l'intermediazione illecita, l'impiego illegale della manodopera in agricoltura e di favorire un migliore e più trasparente incontro tra domanda ed offerta di lavoro nel medesimo ambito.

Art. 2.

(Istituzione della Rete del lavoro in agricoltura)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, è istituita la Rete del lavoro in agricoltura, di seguito denominata «Rete», quale luogo virtuale dove promuovere l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e realizzare il contrasto al lavoro sommerso e ad ogni forma di illegalità, attraverso l'utilizzo delle moderne tecnologie informatiche.

2. La Rete è istituita ad opera delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura comparativamente più rappresentative a livello nazionale, firmatarie dei contratti collettivi, d'intesa con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che mette a disposizione la propria tecnologia informatica.

3. La Rete è posta sotto la direzione della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati di cui all'articolo 9-*sexies*, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, nella composizione sancita dalla medesima disposizione. La Commissione centrale assume ogni iniziativa

idonea al corretto ed efficiente funzionamento della Rete ed individua, d'intesa con le regioni, l'indice di congruità occupazionale sulla base di quanto previsto dall'articolo 9-ter, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Il responsabile INPS dell'area agricola assume l'incarico di direttore tecnico della Rete.

Art. 3.

(Iscrizione alla Rete)

1. Sono iscritti alla Rete i datori di lavoro che assumono manodopera agricola e i lavoratori che intendono occuparsi in agricoltura.

2. Alla Rete aderiscono, attraverso la stipula di apposite convenzioni, le istituzioni locali, i centri per l'impiego e gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura.

3. L'iscrizione dei datori di lavoro agricolo avviene attraverso la sottoscrizione di apposita dichiarazione, sul modello di quella predisposta a tali fini dalla Commissione centrale di cui all'articolo 2, comma 3, in cui si attesta il rispetto della legislazione sociale e del lavoro, dei contratti collettivi, nonché delle normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. In sede di prima applicazione i datori di lavoro iscritti all'anagrafe delle aziende agricole sono d'ufficio iscritti alla Rete, in attesa della sottoscrizione della dichiarazione di cui al presente comma.

4. La Rete attribuisce al datore di lavoro iscritto un codice alfanumerico collegato sia alla matricola INPS che alla partita IVA e rilascia una *password* per l'accesso e il marchio distintivo di «lavoro di qualità».

5. La violazione accertata dei contratti collettivi, della legislazione sociale e del lavoro e delle norme sulla sicurezza determina la cancellazione dalla Rete e la revoca del

marchio di qualità e di ogni beneficio di legge ottenuto in virtù dell'iscrizione.

6. Il lavoratore che intende occuparsi in agricoltura si iscrive alla Rete attraverso la sottoscrizione di apposita dichiarazione di responsabilità, sul modello di quella predisposta a tali fini dalla Commissione centrale di cui all'articolo 2, comma 3, che attesti grado di istruzione, precedenti lavorativi, eventuali attestati professionali, disponibilità e periodi della propria occupabilità. Ai fini della sottoscrizione, il lavoratore può avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni agricole professionali. In sede di prima applicazione i lavoratori presenti negli elenchi nominativi degli operai agricoli sono iscritti d'ufficio alla Rete, in attesa della sottoscrizione della dichiarazione di cui al presente comma. L'INPS procede in ogni caso alla compilazione degli elenchi nominativi secondo le disposizioni vigenti.

7. Al lavoratore iscritto viene attribuito un codice alfanumerico e rilasciato un tesserino di «lavoro di qualità» contenente anche la *password* per l'accesso ai dati personali contenuti nella Rete.

8. L'iscrizione alla Rete è condizione indispensabile per il riconoscimento delle eventuali riduzioni contributive. La cancellazione dalla Rete determina l'impossibilità di fruizione delle agevolazioni contributive eventualmente concesse.

Art. 4.

(Modalità di comunicazione alla Rete)

1. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare per via telematica alla Rete le assunzioni di manodopera il giorno precedente l'instaurazione del rapporto di lavoro, indicando la tipologia contrattuale, il codice alfanumerico del lavoratore, la mansione, la durata del rapporto di lavoro e il livello di inquadramento contrattuale. Analoga comunicazione deve essere inviata alla cessazione

del rapporto di lavoro, indicando altresì per ciascun lavoratore il numero di giornate di occupazione e la retribuzione corrisposta. Nel caso di assunzioni e cessazioni plurime è ammessa comunicazione cumulativa.

Art. 5.

(Agevolazioni)

1. Ai datori di lavoro iscritti alla Rete che assumono lavoratori iscritti alla medesima è riconosciuto un credito di imposta pari ad un euro per ogni giornata di lavoro occupata e dichiarata. L'importo è ridotto alla metà per i datori di lavoro che operano nelle zone montane e svantaggiate che godono delle riduzioni contributive previste dalla legislazione vigente.

2. I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, possono stipulare apposita convenzione con la Rete. La stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere ai contributi allo scopo istituiti dagli enti locali. I costi del trasporto e le modalità di ripartizione dei medesimi tra azienda e lavoratore sono stabiliti dalla contrattazione stipulata tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta l'immediata ineffettività della stessa.

Art. 6.

(Denunce)

1. I lavoratori che siano stati impiegati illegalmente in agricoltura possono presentare alla Rete denuncia nei confronti del datore di lavoro indicandone le generalità, il luogo della prestazione lavorativa, il numero delle giornate prestate e la retribuzione percepita.

2. La Rete raccoglie e trasmette la denuncia alle autorità ispettive competenti, iscrive il lavoratore alla Rete e richiede, se del caso, il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio della durata di tre mesi all'autorità competente. Ogni ulteriore determinazione sul permesso di soggiorno è subordinata all'esito dei necessari accertamenti ispettivi.

Art. 7.

(Articolazione territoriale della Rete)

1. Le Commissioni integrazione salariale operai agricoli (CISOA) costituiscono l'articolazione territoriale della Rete, di cui applicano regole, strumenti e disposizioni. Ciascuna Commissione, relativamente al territorio di propria competenza, ha in particolare i seguenti compiti:

- a) monitoraggio del mercato del lavoro;
- b) stipula delle convenzioni con i soggetti di cui agli articoli 3, commi 1 e 2, e 5, comma 2;
- c) denuncia alle autorità ai sensi dell'articolo 6, comma 2;
- d) proposte per l'individuazione degli indici di congruità occupazionale ed espressione del relativo parere alla Commissione di cui all'articolo 1;
- e) articolazione dei lavoratori iscritti alla Rete nel territorio di propria competenza in appositi elenchi sulla base delle dichiarazioni effettuate ai sensi dell'articolo 3, comma 6.

Art. 8.

(Risorse finanziarie)

1. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per il lavoro di qualità, le cui risorse sono destinate alla concessione di agevolazioni, nella forma di credito d'imposta, ai datori di lavoro iscritti

alla Rete che ne facciano richiesta. La dotazione del Fondo è stabilita annualmente dalla legge di stabilità, a valere per il 50 per cento sui proventi delle sanzioni ordinarie previste per le fattispecie di elusione ed evasione contributiva e fiscale e per il 50 per cento sui proventi delle sanzioni ordinarie e straordinarie per le violazioni delle norme in materia di lavoro.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze disciplina con apposito decreto, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità ed i criteri per l'accesso alle agevolazioni di cui al comma 1.

Art. 9.

(Controlli)

1. Al fine di rafforzare la quantità e la qualità dei controlli effettuati dagli ispettori del lavoro, con particolare riferimento al settore agricolo, il personale impiegato presso le pubbliche amministrazioni eventualmente risultante in situazione di esubero a seguito della ricognizione del personale effettuata con la *spending review* è assegnato, attraverso i processi di mobilità intercompartimentale, ai servizi ispettivi del lavoro.

2. Il personale individuato ai sensi del comma 1 è sottoposto alle prove selettive per ottenere la qualifica di pubblico ufficiale e il successivo inquadramento nella categoria previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Il personale così individuato opera preferibilmente in province diverse ma contigue rispetto a quelle di residenza.

3. Nelle regioni ove sia presente un esubero di personale adibito ai servizi forestali, lo stesso è impiegato secondo le modalità indicate al comma 1.

4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'individuazione degli obiettivi annuali di produttività, conferisce una parti-

colare rilevanza all'impegno profuso dai servizi ispettivi nel settore agricolo.

